

Juris tantum - Diritto civile e commerciale **Approfondimenti 2015**

Unità 3, Lezione 9, par. 8, pag. 183

La donazione di modico valore e le liberalità d'uso

Il modico valore

Immaginiamo che una persona doni, senza alcuna formalità, un assegno di 10.000 euro a un'associazione filantropica. Successivamente si pente e invoca, davanti al giudice, la nullità dell'atto per mancanza della forma (atto pubblico) prescritta dalla legge. L'associazione filantropica, però, eccepisce che l'atto pubblico non era indispensabile perché si trattava di donazione di modico valore. Chi ha ragione? Più in generale, in quali casi l'oggetto della donazione può considerarsi di modico valore? Troviamo la risposta nel secondo comma dell'**art. 783** c.c.:

«La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante»

Ciò vuol dire che se il donante fosse, per esempio, un grande imprenditore, i 10.000 euro sarebbero considerati modica somma, mentre non sarebbe così se il donante fosse una persona di modeste possibilità economiche che ha compiuto l'atto in uno slancio di generosità.

Le liberalità d'uso

Immaginiamo che una donna doni per Natale alla fidanzata del figlio un anello di considerevole valore e supponiamo che più tardi, a causa di un bisticcio familiare, decida di riprenderselo. Può invocare davanti al giudice la nullità di quella donazione per mancanza della forma prescritta? La risposta è nel secondo comma dell'**art. 770** c.c., che si occupa delle cosiddette liberalità d'uso. La norma stabilisce che non costituisce donazione (e pertanto non richiede la forma dell'atto pubblico) la liberalità che si suole fare in conformità agli usi.